

# Valore del danno determinante

Pagina a cura  
di ANTONIO CICCIA

**D**al 20 marzo 2012 per i risarcimenti danni da sinistri stradali e per le liti condominiali è obbligatorio passare dal mediatore. L'avvocato cui ci si rivolge non può iniziare la causa, ma deve spiegare al cliente che prima bisogna convocare l'assicurazione o il condominio davanti a un organismo di conciliazione. Magari si può sfogliare l'elenco degli organismi di conciliazione presente sul sito del ministero della giustizia o magari si delega il tutto all'avvocato. Il legale deve avvisare il suo assistito che la presenza dell'avvocato non è obbligatoria e che se la conciliazione riesce si potrebbero pure ottenere benefici fiscali (credito d'imposta per l'indennità pagata per la mediazione). Tra l'altro le spese dell'avvocato rimangono formalmente a carico del cliente, a meno che l'accordo finale non preveda espressamente una rivalsa sull'assicurazione.

L'interessato deve, dunque, scegliere se andare da solo alla mediazione o se farsi accompagnare dall'avvocato. In ogni caso, scelto l'organismo (ce ne sono di enti pubblici o privati) bisogna compilare l'istanza di mediazione. Nel modello si devono indicare le parti e la ragione sintetica dell'istanza, allegando i documenti che si ritiene più significativi. Ad esempio si possono allegare le foto della macchina sinistrata o il verbale di pronto soccorso e altra documentazione medica.

Un punto non facile è la determinazione del valore della controversia. Certo se per il danno all'auto sarà il preventivo del carrozziere a risolvere il problema, non è così semplice determinare il danno da lesioni personali, tenendo conto di tutte le voci. E in proposito potrebbe essere pericoloso affidare nel proprio intuito: si rischia di fare richieste esageratamente alte o sproporzionatamente basse. In ogni caso il valore della controversia è determinante perché è l'unità di misura dell'indennità da pagare all'organismo. Organismo che, per accettare la richiesta, chiederà un primo versamento di 40 euro più Iva e poi, di solito, si fa versare una seconda parte prima della seduta e, infine, un saldo a mediazione finita, calcolato a seconda dell'esito. Ci sono, infatti, diminuzioni e aumenti a seconda che alla mediazione si presentino tutte le parti oppure che si raggiunga la conciliazione. In materia di sinistri stradali si applica la riduzione a seconda degli scaglioni previsti dalla tabella ministeriale, perché si tratta di conciliazione obbligatoria.

Per un danno di importo più basso si tratta di qualche centinaio di euro. Ma è evidente che per i danni di maggiore importo il conto potrà essere caro. A questo punto si va davanti al mediatore. Se la controparte si presenta comincerà il procedimento, che deve concludersi entro quattro

Cosa si rischia di pagare			
Esempio: sinistro stradale danno 50 mila euro			
CAUSALE	IMPORTO (euro)	NOTE	FONTE
Spese mediazione	400	Massimo ridotto di un terzo	Art. 16 e segg. dpr 180/2010 (allegato 1)
Contributo unificato	450	In base al valore della controversia	Art. 13, dpr 115/2002
Contributo unificato chiamate di terzo, atti di intervento, modifiche della domanda	In base al valore della domanda	Chi ha già versato il contributo e aumenta il valore della domanda paga solo l'integrazione per lo scaglione superiore	Art. 14, dpr 115/2002
Omessa dichiarazione di valore della causa nell'atto introduttivo	1.466	Valore massimo tabellare del contributo unificato	Art. 13, comma 6, dpr 115/2002
Sanzione per omessa dichiarazione modifica valore della domanda	1.466	Valore massimo tabellare del contributo unificato	Art. 13, comma 6, dpr 115/2002
Sanzione per mancata partecipazione alla mediazione senza giustificato motivo	450	Pari al contributo unificato	Art. 8, dlgs 28/2010
Pagamento spese sostenute dal soccombente in caso di ostruzionismo all'accordo in sede di mediazione da parte della parte vittoriosa	Da liquidarsi dal giudice	In caso di corrispondenza totale tra decisione del giudice e accordo rifiutato	Art. 13, dlgs 28/2010
Sanzione in caso di ostruzionismo all'accordo in sede di mediazione	450	Pari al contributo unificato	Art. 13, dlgs 28/2010
Condanna al risarcimento del danno per lite temeraria	Da liquidarsi dal giudice	Ipotesi di responsabilità aggravata; si aggiunge alle spese di soccombenza	Art. 96 codice di procedura civile
Contributo unificato aumentato per omessa indicazione di fax/pec dell'avvocato o codice fiscale parte	675	Contributo unificato aumentato della metà	Art. 13, comma 3-bis, dpr 115/2002
Contributo unificato per appello	675	Contributo unificato aumentato della metà	Art. 13, comma 1-bis, dpr 115/2002
Contributo unificato per Cassazione	900	Contributo unificato raddoppiato	Art. 13, comma 1-bis, dpr 115/2002

mesi. Se ci si mette d'accordo il danneggiato potrebbe avere conseguito più di un vantaggio: il vantaggio del tempo; di non avere speso soldi per la causa, di poter recuperare dal fisco i soldi spesi per la mediazione. Bisogna però mettere in conto lo svantaggio di avere magari accettato una cifra più bassa di quella cui si avrebbe diritto. Certamente una conciliazione porta con sé una transazione e cioè un accordo, per raggiungere il quale le parti rinunciano a qualche cosa. Sarà il singolo interessato che dovrà valutare caso per caso se quello cui ha rinunciato sarà stato compensato dai vantaggi conseguiti. Il rischio è che rimanga il dubbio che si è costretti a conciliare perché la giustizia non funziona, è lenta, aleatoria. Se scendere o meno a compromessi è una scelta dell'interessato. Se la controparte non si presenta o se la conciliazione non riesce, in effetti il tempo passato non è servito a granché. Anzi. Il danneggiato dovrà pagare il saldo all'assicurazione e cominciare la trafila giudiziaria. Andrà dall'avvocato e gli affiderà l'incarico di iniziare la causa, versandogli un fondo spese. Per iniziare la causa occorre versare il contributo unificato e pagare tutti i diritti che la causa porta con sé oltre agli

onorari del legale.

Certo la prospettiva è di recuperare tutto dall'assicurazione condannata a pagare. Ma se il giudice si convince che il danno è di importo pari a quello offerto dall'assicurazione davanti al mediatore e rifiutato dal danneggiato, va a finire che quest'ultimo non recupera nemmeno le spese legali, anzi corre il rischio di dovere pagare le spese dell'avvocato dell'assicurazione. Ad esempio la mediazione per un danno da sinistro stradale di 50 mila euro costa 400 euro (oltre Iva); se si accetta l'offerta dell'assicurazione si deve pagare un surplus per la riuscita, ma lo stato dovrebbe rimborsare quanto speso; se si rifiuta l'offerta il recupero fiscale dell'indennità all'organismo è dimezzato e bisognerà affrontare il giudizio e cominciare a pagare 450 euro di contributo unificato e a dotare l'avvocato incaricato dei soldi per fare fronte agli esposti e per dargli un anticipo degli onorari; se poi si vince allora di regola le spese legali del danneggiato saranno messe a carico dell'assicurazione; ma se il giudice valuterà il danno dello stesso importo di quello già offerto dall'assicurazione in mediazione, il danneggiato rischia di rimanere con un pugno di mosche in mano.

## L'avvocato è obbligato a informare il cliente

All'atto del conferimento dell'incarico (quindi non necessariamente al primo colloquio), l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità o dell'obbligo di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal dlgs 28/2010 e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto ed il documento che la contiene va allegato all'atto introduttivo del giudizio. In caso di violazione degli obblighi d'informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile (articolo 4, comma 3, dlgs n. 28/2010). Pur se non è richiesto dalla legge il Consiglio Nazionale Forense ha suggerito di menzionare la notizia dell'intervenuta informazione anche nella procura alle liti.

La mediazione, dunque, s'ha da fare. Anche per evitare, una volta cominciato il processo, di dover ricominciare da capo. Nella mediazione obbligatoria, la mediazione è, infatti, condizione di procedibilità. O detto altrimenti senza mediazione il processo è improcedibile. L'improcedibilità deve essere eccepita da chi è chiamato in giudizio o rilevata dal giudice non oltre la prima udienza. In tali casi il giudice assegna alle parti un termine per la proposizione dell'istanza di mediazione e fissa la successiva udienza dopo quattro mesi. Se al momento di proposizione della domanda il procedimento di mediazione non si è concluso il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di quattro mesi. Il sistema adottato, dunque, non è quello della sospensione del giudizio e della conseguente necessità di riassunzione delle parti. Il giudice si limita a fissare l'udienza successiva nel rispetto del termine previsto dalla legge per la conclusione del procedimento di mediazione.